

VIA LIBERA AL DECRETO LEGGE SULLE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE

La Ministra della Salute Beatrice Lorenzin ha presentato nel corso di una conferenza stampa all'auditorium del Ministero della Salute il decreto legge in materia di prevenzione vaccinale per i minori da zero a 16 anni. Approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 maggio scorso, il decreto è stato firmato oggi dal Presidente della Repubblica. Le disposizioni in esso contenute saranno immediatamente vigenti dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale.

Hanno partecipato alla conferenza, a fianco della Ministra: Ranieri Guerra, direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, Walter Ricciardi, Presidente dell'Istituto superiore di sanità (ISS) e Gianni Rezza, direttore del Dipartimento Malattie infettive dell'ISS, Roberta Siliquini, Presidente del Consiglio superiore di sanità, Mario Melazzini, direttore generale dell'AIFA.

“Obiettivo del decreto - ha ricordato la Ministra - raggiungere il livello di immunizzazione raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità, pari al 95% della popolazione, in modo da mettere in sicurezza il Paese”. Preoccupano, infatti, i dati sulle coperture vaccinali in calo, soprattutto per polio e morbillo, sia nei bambini fino a 24 mesi di età, ma soprattutto a 18 anni, quando il livello delle coperture vaccinali scende costantemente sotto il 70%, come sottolineato da Ranieri Guerra.

Tra le principali novità:

- le vaccinazioni **obbligatorie e gratuite** passano da quattro a **dodici**: anti-poliomelitica; anti-difterica; anti-tetanica; anti-epatite B; anti-pertosse; anti *Haemophilus influenzae* tipo B; anti-meningococcica B; anti-meningococcica C; anti-morbillo; anti-rosolia; anti-parotite; anti-varicella
- le dodici vaccinazioni obbligatorie divengono un **requisito per l'ammissione all'asilo nido e alle scuole dell'infanzia** (per i bambini da 0 a 6 anni)
- la violazione dell'obbligo vaccinale comporta l'applicazione di **significative sanzioni pecuniarie**.

Le dodici vaccinazioni elencate devono essere tutte obbligatoriamente somministrate ai nati dal 2017. Ai nati dal 2001 al 2016 devono essere somministrate le vaccinazioni contenute nel Calendario Vaccinale Nazionale relativo a ciascun anno di nascita. Precisamente:

- **i nati dal 2001 al 2004**, devono effettuare (ove non abbiano già provveduto) le quattro vaccinazioni già imposte per legge (anti-epatite B; anti-tetano; anti-poliomielite; anti-

difterite) e l'anti-morbillo, l'anti-parotite, l'anti-rosolia, l'anti-pertosse e l'anti-*Haemophilus influenzae* tipo b, raccomandate dal **Piano Nazionale Vaccini 1999-2000**

- i nati dal 2005 al 2011, devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l'anti-morbillo, l'anti-parotite, l'anti-rosolia, l'antipertosse e l'anti-*Haemophilus influenzae* tipo b, previsti dal Calendario vaccinale incluso nel **Piano Nazionale Vaccini 2005-2007**
- i nati dal 2012 al 2016 devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l'anti-morbillo, l'anti-parotite, l'anti-rosolia, l'anti-pertosse, l'anti-*Haemophilus influenzae* tipo b e l'anti-meningococcica C, previste dal Calendario vaccinale incluso nel **Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014**
- i nati dal 2017, devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l'anti-morbillo, l'anti-parotite, l'anti-rosolia, l'anti-pertosse, l'anti-*Haemophilus influenzae* tipo b, l'anti-meningococcica C, l'antimeningococcica B e l'anti-varicella, previste dal Calendario vaccinale incluso nel nuovo **Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019**

Sono esonerati dall'obbligo di vaccinazione:

- i soggetti immunizzati per effetto della malattia naturale. Ad esempio i bambini che hanno già contratto la varicella non dovranno vaccinarsi contro tale malattia
- i soggetti che si trovano in **specifiche condizioni cliniche documentate**, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. Ad esempio per i soggetti che abbiano avuto pregresse gravi reazioni allergiche al vaccino o ad uno dei suoi componenti

Per l'anno scolastico 2017-2018, sono dettate specifiche disposizioni transitorie per la fase di prima applicazione del decreto.

- Entro il 10 settembre 2017, per l'avvenuta vaccinazione: può essere presentata la relativa documentazione oppure un'autocertificazione; per l'omissione, il differimento e l'immunizzazione da malattia: deve essere presentata la relativa documentazione; coloro che sono in attesa di effettuare la vaccinazione: devono presentare copia della prenotazione dell'appuntamento presso l'ASL.
- Entro il 10 marzo 2018, nel caso in cui sia stata precedentemente presentata l'autocertificazione, deve essere presentata la documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione

Sono previste campagne informative sui contenuti del decreto, iniziative di formazione al personale docente e di educazione degli alunni e degli studenti coinvolgendo anche le associazioni dei genitori.

VIA LIBERA AL DECRETO LEGGE SULLA VACCINAZIONE OBBLIGATORIA PER ISCRIVERSI A NIDI, MATERNE E SCUOLA DELL'OBBLIGO.

Il presidente della Repubblica **Sergio Mattarella** ha firmato l'atto, che lunedì prossimo sarà in parlamento. Restano divieto di iscrizione e sanzioni per chi non è in regola ma la norma ha subito alcuni cambiamenti rispetto a quando è stata presentata due settimane fa. Ad esempio è stata introdotta l'autocertificazione, che permette di iscrivere il figlio anche se non si trovano i documenti relativi alle vaccinazioni e dà loro un termine per mettersi in regola. Basterà anche presentare un documento che dimostri di avere una prenotazione alla Asl.

Le 12 vaccinazioni obbligatorie. Il decreto introduce come obbligatorie l'anti poliomielite, anti difterite, anti tetanica, anti epatite B, anti pertosse, e anti emofilo B (esavalente) che si fanno al terzo mese di vita. Seguono anti meningococco C e B e poi anti morbillo, parotite, rosolia e varicella. Non tutti i bambini da 0 a 6 anni dovranno però farle tutte, perchè per ogni classe di età verranno considerate solo le vaccinazioni previste a suo tempo dal piano vaccinale. Un esempio è quello del meningococco B. È stato introdotto quest'anno, quindi dovranno farlo i bambini nati nel 2017 ma chi ha 10 anni potrà frequentare la scuola senza problemi anche se non lo ha. Quindi il numero di vaccini obbligatori cambierà a seconda dell'anno di nascita, passando da 9 a 12.

Le età. Il decreto stabilisce le fasce d'età in cui fare le vaccinazioni.

Nati 2001-2011 - dovranno aver fatto l'esavalente e anti morbillo, parotite e rosolia (9 vaccini)

Nati 2012-2016 - dovranno fare i vaccini dei nati negli anni precedenti più il meningococco C (10 vaccini)

Nati 2017 - dovranno fare i vaccini dei nati negli anni precedenti più meningococco C e varicella (12 vaccini)

Gli obblighi e le sanzioni. Il decreto vale per i bambini e i ragazzi da 0 a 16 anni. Quelli che frequentano il nido e la materna non vengono ammessi se non sono in regola con le vaccinazioni. Chi invece va alla scuola dell'obbligo e cioè elementari, medie e primi due anni delle superiori, viene comunque iscritto. I genitori però rischiano una sanzione da 500 a 7.500 euro (teoricamente ripetibile ogni anno) a meno che non facciano al figlio le vaccinazioni mancanti entro il termine indicato dalla Asl. trascorso quel termine, la stessa Asl "provvede a segnalare l'inadempimento dell'obbligo vaccinale alla procura della repubblica presso il Tribunale per i minorenni per gli eventuali adempimenti di competenza". Non si parla più, come nelle prime bozze del provvedimento, di togliere la potestà genitoriale, misura rimessa alla valutazione dei giudici.

L'iscrizione, termini. Al momento dell'iscrizione i dirigenti scolastici devono chiedere ai genitori la documentazione che provi le avvenute vaccinazioni. Se questa non c'è oppure è carente devono fare una segnalazione alla Asl entro 10 giorni. L'ufficio di igiene li convoca, cerca di convincerli se sono contrari a questa forma di prevenzione e appunto gli dà un termine per mettersi in regola.

Le eccezioni. Se a un bambino mancano dei vaccini ma i genitori dimostrano che hanno **una prenotazione alla Asl** per farli non ci sono problemi, stessa cosa se il bambino ha già avuto una malattia vaccinabile e quindi è immunizzato, ma in questo caso deve essere presentato un certificato medico che lo dimostri. Altra eccezione è quella di

chi ha problemi di salute che rendono pericoloso fare il vaccino. Anche in questo caso ci sarà l'iscrizione a scuola.

Vaccini obbligatori a scuola, Lorenzin rassicura le famiglie

L'autocertificazione. Questa è la grande novità del decreto arrivato oggi in Gazzetta Ufficiale. I genitori infatti al momento dell'iscrizione, che avviene nei primi mesi dell'anno, oltre che nei casi illustrati nel capitolo precedente potranno comunque far prendere a scuola il figlio presentando un'autocertificazione dove si dichiara che i vaccini sono stati fatti. In quel caso entro il 10 luglio dovranno documentare l'effettuazione dei vaccini.

L'anno scolastico 2017/2018. Ci sono pochi mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico 2017/2018 e il provvedimento è impegnativo per genitori, scuole e Asl. E in più le iscrizioni sono già state fatte. Per questo per il prossimo anno sono previste alcune disposizioni transitorie. Intanto la documentazione riguardante le avvenute vaccinazioni va presentata entro il 10 settembre (e non, appunto, nel momento dell'iscrizione che è già passato). Inoltre la documentazione può essere sostituita dall'autocertificazione e "in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018". C'è quindi buona parte dell'anno scolastico per mettersi in regola. E vale sempre la disposizione in base alla quale basta presentare la richiesta alla Asl per essere in regola.

Le classi. I dirigenti scolastici devono mettere i bambini che non possono vaccinarsi per motivi di salute in classi dove gli altri alunni sono tutti coperti, così da assicurare protezione a chi non può fare prevenzione. Inoltre entro il 31 ottobre di ogni anno devono comunicare alla Asl quali sono le classi con più di due bambini non vaccinati.

vaccinazioni obbligatorie, il contenuto del Decreto. Fedeli: a breve circolare alle scuole, indicazioni per segnalazione all'ASL



La Ministra Fedeli interviene ancora sull'obbligo delle vaccinazioni, annunciando l'emanazione di una circolare non appena il decreto sarà pronto.

Nella circolare, anticipa la Fedeli, "si spiegherà che chiediamo ai genitori di portare la documentazione di vaccinazione dei figli".

I dirigenti, ha proseguito la Ministra, in questa prima fase di applicazione della norma che impone l'obbligo delle vaccinazioni, saranno "sostenuti" per l'eventuale segnalazione all'ASP dei bambini non vaccinati.

La Fedeli ha ribadito che, anche con la semplice prenotazione del vaccino, i genitori non dovranno pagare multe e non saranno segnalati al tribunale dei minori.

La Ministra ha, infine, sottolineato l'importanza del coinvolgimento delle le famiglie, al fine di convincerle della necessità delle vaccinazioni.

DIFFUSA DA ILSOLE24ORE LA BOZZA DEL DECRETO SUI VACCINI.

Diventano obbligatorie e gratuite le seguenti vaccinazioni

a) anti-poliomielitica; b) anti-difterica; c) anti-tetanica; d) anti-epatite B; e) anti-pertosse; f) anti-Haemophilus influenzae tipo b; g) anti-meningococcica B; h) anti-meningococcica C; i) anti-morbillo; l) anti-rosolia; m) anti-parotite; n) anti-varicella.

Le vaccinazioni possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale , ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro settemilacinquecento.

Non incorrono nella sanzione i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori che, a seguito di contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel termine indicato nell'atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all'età.

Per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione della sanzione amministrativa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Decorso il termine l'azienda sanitaria locale territorialmente competente provvede a segnalare l'inadempimento dell'obbligo vaccinale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per gli eventuali adempimenti di competenza.

I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni indicate all'articolo 1, comma 1, ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all'età, entro la fine dell'anno scolastico.

La presentazione della documentazione di cui al primo periodo deve essere completata entro il termine di scadenza per l'iscrizione.

I minori che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 3, sono inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e all'articolo 19, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e il numero delle classi.

Per l'anno scolastico 2017/2018, la documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, deve essere presentata entro il 10 settembre 2017